

ATTO COSTITUTIVO & REGOLAMENTO

Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1)** E' costituito con Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 20/07/2023 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Saronno, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Saronno in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2)** Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini regolarmente iscritti nei registri anagrafici del comune di Saronno e dei comuni confinanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3)** Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art.2.

Il Sindaco

- 1)** Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 2)** Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

- 1)** Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2)** Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la

vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4. Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
 - 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
 - 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco o suo delegato e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
 - 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il registro dei volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, di cui al successivo art. 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5. Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni regolarmente iscritti nei registri anagrafici del comune di Saronno e dei comuni confinanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

3) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- a)** autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- b)** elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- c)** copia del documento di identità in corso di validità;
- d)** copia del codice fiscale.

4) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con emissione di Decreto e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

5) In caso di rigetto motivato, il Sindaco o suo delegato deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

6) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6. Volontari operativi

1) Sono volontari operativi i cittadini di cui all'art. 5, che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante un periodo di almeno sei mesi dall'iscrizione al gruppo, è prevista una fase di affiancamento ai colleghi già operativi.

2) Ai volontari, che vengono iscritti nel registro, verranno consegnati:

- a)** tesserino di appartenenza al GCVPC;
- b)** vestiario e DPI idonei.
- c)** copia del regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a)** recesso spontaneo presentato dal volontario;
- b)** assenza ingiustificata da ogni attività con mancato rispetto dei disposti del successivo art. 9 comma 6;
- c)** per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- d)** per comportamento nei confronti di altri volontari e/o dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo e l'immagine del Comune.
- e)** perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- f)** utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi, dei locali, dell'abbigliamento tecnico e

DPI, delle attrezzature e materiali in dotazione al GCVPC e al singolo volontario.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Comunale, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal coordinatore operativo al Sindaco o a suo delegato che dopo attenta disamina, adotta il relativo provvedimento

3) Il recesso operato dal volontario deve essere comunicato in forma scritta, al Sindaco o suo delegato e al coordinatore operativo.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8. Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018, ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

1) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

2) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

3) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

4) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi

comprovati motivi. *Alle riunioni e alle assemblee sarà possibile partecipare anche da remoto, previa richiesta da inviare tramite mail al coordinatore operativo;*

5) comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;

6) garantire la presenza alle attività del Gruppo per almeno 88 ore su anno solare con una media minima di otto ore mensili (per undici mesi);

Il conteggio terrà conto di tutte le attività (riunioni, servizi, corsi di formazione, incontri, attività del gruppo, ecc.) e sarà compito del coordinatore tenere apposito registro anche informatico e redigere ogni 31 dicembre report indirizzato al Sindaco o suo delegato nel quale verranno segnalate eventuali violazioni all'obbligo sopra costituito. Per i nuovi volontari il computo dei minimi verrà rapportato ai mesi di appartenenza. La presente norma si applicherà, fatte salve eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate dal volontario al coordinatore. La richiesta di deroga alla presente dovrà essere formulata in forma scritta al coordinatore il quale la potrà autorizzare se ne sussistono i presupposti. La deroga se concessa per l'intero anno avrà validità per l'anno solare in corso;

7) rispettare i contenuti del regolamento.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;

b) consiglio direttivo costituito dai volontari responsabili di settore e/o esperti;

c) coordinatore operativo.

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari iscritti nel registro del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. E' convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno **del plenum dei volontari effettivi** in merito a:

a) elezione e revoca del coordinatore operativo;

b) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;

- c) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12. Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea; è costituito dai volontari responsabili di settore e/o esperti, è composto da un minimo di tre componenti ed è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del consiglio presenti.
- 3) Il consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.
- 4) Il consiglio direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13. Coordinatore operativo

- 1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari tra gli iscritti operativi di cui al comma 1 dell'art. 6, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito Decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore

operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o suo delegato, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al Sindaco o a suo delegato le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra, i Responsabili ed Esperti.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco o da suo delegato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco o a suo delegato una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente nonché report sul rispetto dei disposti di cui all'art. 9.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato Decreto Legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1)** Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2)** I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico e DPI, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di Protezione Civile Comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3)** Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenuti necessari e idonei allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4)** Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5)** Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6)** Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7)** Al GCVPC possono essere concessi in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

- 1)** Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 1 del 2018.
- 2)** Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a)** capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b)** capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3)** Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4)** Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.